



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 11/2023 DEL 27/01/2023

PORTO DI VASTO

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DEMANIALE MARITTIMA SITUATA NELL'AMBITO PORTUALE DI VASTO DI MQ. 225,00 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PASSERELLA PESCATORI SULLA BANCHINA DI LEVANTE PER UN PERIODO DI 30 GIORNI CONSECUTIVI DAL 30/01/2023

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante



nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTO

l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTA

la domanda presentata dalla Società "A.R.A.P. Abruzzo" acquisita al prot. E-894 del 16/01/2023 e successive integrazioni, con cui il predetto Ente ha avanzato, in relazione al progetto dei lavori di "Potenziamento ed escavazione del porto di Vasto (Dragaggio, riqualificazione Viale Marinai d'Italia e piazzale di riva)" CUP: I34H13000000001 – CIG: 8862679214, richiesta di interdizione temporanea per lavori di sostituzione della passerella pescatori sulla banchina di levante presso il porto di Vasto, con annessa occupazione temporanea per cantierizzazione di area demaniale marittima di complessivi mq. 225,00 (ripartita in due sottoaree di mq 112,50 ciascuna, come precisato nella relazione e nella planimetria allegate all'istanza stessa) per un periodo di 30 giorni consecutivi a far data dal 23/01/2023, come meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati;

VISTO

la nota prot. U-1115 del 20/01/2023 con cui questa Autorità ha richiesto alla locale Capitaneria di Porto e agli Uffici preposti di questo Ente le proprie valutazioni a riguardo delle attività di cui all'istanza predetta, nonché, al contempo, ha richiesto all'Amministrazione istante la rimodulazione del periodo richiesto e la produzione di apposita assicurazione RCT-RCO della ditta incaricata per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

VISTA

la nota acquisita al prot. E-1308 del 24/01/2023 con cui l'Amministrazione istante ha riprogrammato la data di inizio lavori, posticipata al 30/01/2023, nonché ha trasmesso la polizza RCT-RCO n. 255A2531 emessa dalla società Zurich Insurance PLC e intestata alla Società "OMG S.r.l." quale ditta incaricata ai lavori in argomento;

VISTO

il parere rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Vasto con nota Titolare 02.03.56 e acquisito al prot. E-1561 del 27/01/2023 con cui sono state fornite le prescrizioni tecniche integrative ai fini della sicurezza della viabilità del tratto stradale interessato dai lavori;

VISTA

la nota prot. U-1579/2023 del 27/01/2023 con cui la Direzione Tecnica di questa Autorità ha espresso parere favorevole con prescrizioni declinate nel prosieguo della presente Ordinanza;

RITENUTO

di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità oltre che della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dei predetti lavori, scaturenti dall'intervento già autorizzato ed assentito con la richiamata concessione demaniale marittima;

VISTI

gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO



nel periodo dal 30/01/2023 al 28/02/2023, l'area sita lungo banchina di levante nel Porto di Vasto, come da elaborati grafici allegati, sarà oggetto degli interventi da parte della società committente A.R.A.P. Abruzzo, "La Dragaggi S.r.l." società affidataria giusta deliberazione del C.d.A. A.R.A.P. n. 247 del 20/09/2021/2021 dei lavori in oggetto che a sua volta con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 176 del 11/01/2023 ha comunicato di aver incaricato la ditta individuata nella "OMG S.r.l.", corrente in via Piana La Fara, Atessa (CH), P.IVA 02304000694, per i lavori di sostituzione della passerella pescatori con annessa occupazione temporanea per cantierizzazione di area demaniale marittima di complessivi mq. 225,00 (ripartita in due sottoaree di mq 112,50 ciascuna, come precisato negli elaborati grafici allegati).

Soggetto Committente: A.R.A.P. Abruzzo

Impresa affidataria "La Dragaggi S.r.l."

Impresa esecutrice: "O.M.G: S.r.l.", con sede in via Piana La Fara, Atessa (CH)

ORDINA

Art. 1

Ai fini dei lavori di cui alle premesse, per l'intera loro durata, la viabilità ordinaria sarà oggetto di limitazioni al traffico veicolare e pedonale – mediante restringimenti delle carreggiate stradali – per la realizzazione delle opere previste come da elaborato tecnico-grafico allegato alla presente.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Per l'intera durata dei lavori di cui al precedente art. 1, gli spazi impegnati resteranno nella totale custodia del competente soggetto richiedente. Tali spazi, a cure ed oneri dello stesso soggetto, dovranno pertanto risultare sempre correttamente recintati e segnalati onde garantire la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la circolazione viaria sia pedonale che veicolare, nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione Marittima e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado.

Si precisa che, nel caso in cui le opere oggetto della presente Ordinanza non fossero eseguite a regola d'arte e/o laddove dalle stesse dovessero derivare danni o pregiudizi in termine di conservazione della sovrastruttura stradale e/o a terzi, sarà attivata la garanzia R.C.T. n. 255A2531 emessa dalla società Zurich Insurance PLC e intestata alla Società "OMG S.r.l." quale ditta incaricata ai lavori in argomento.

Art. 3



Ai fini della modifica temporanea della viabilità in argomento oltre a quanto già stabilito nel precedente art. 2, resta obbligo in capo alla ditta incaricata alla effettuazione dei lavori previsti nel tratto di strada interessato quanto segue:

- Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari, a cura della committenza e dell'impresa incaricata, atti a salvaguardare la pubblica incolumità, delimitando l'area con idonee recinzioni amovibili e con l'apposizione della prescritta segnaletica monitoria, tenendo in considerazione l'eventuale peggioramento delle condizioni meteomarine;
- Il posizionamento di idonea segnaletica indicante i lavori in corso nella limitrofa viabilità portuale, conformemente al vigente Codice della Strada ed al relativo regolamento di esecuzione, al fine di indicare l'eventuale percorso alternativo, onde evitare congestionamenti e pregiudizi per la circolazione del traffico veicolare;
- Accedere in ambito portuale nel rispetto delle norme contenute nel vigente "Regolamento per l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli e persone nel porto di Vasto", approvato e reso esecutivo con Ordinanza n°06/2018 del 23 marzo 2018 dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto;
- Elaborare e rispettare il Piano di Sicurezza relativo ai lavori da svolgere in ambito portuale;
- Sospendere immediatamente i lavori ed informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, nel caso in cui si configurino situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione e/o della vita umana in mare e potenziali pericoli di inquinamento;
- Evitare in qualsiasi modo la caduta in acqua anche accidentale di materiale di risulta derivante dalle lavorazioni;
- Effettuare le operazioni di che trattasi e quelle ad esse ancillari, nel rispetto delle norme ambientali applicabili in materia;
- Dovrà essere garantito in ogni caso, per tutta la durata dei lavori, il libero accesso ai concessionari alle limitrofe aree agli stessi assentite, tenendo conto anche di eventuali interventi di emergenza.
- L'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla salute ed alla sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative — in particolare il D Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. — ed agli specifici piani di sicurezza (piano operativo di sicurezza);
- La verifica della regolare qualificazione dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori;
- Lo smantellamento della cantierizzazione e la pulizia di tutti i luoghi interessati dai lavori entro il termine previsto della conclusione dei lavori, ivi compresa la rimozione della segnaletica temporanea;
- La segnalazione immediata, a questa Autorità ed alla Capitaneria di Porto di Vasto, di ogni pregiudizio che venga ravvisato nei confronti della pubblica incolumità;
- Resterà in capo al soggetto interessato il conseguimento delle autorizzazioni e degli assenti che, comunque denominati, siano nella fattispecie dovuti per legge;
- Al termine dei lavori, gli spazi demaniali interessati dovranno risultare in pristino stato, ovvero liberi di ogni materiale ed attrezzatura, correttamente puliti;



- Risponderà il soggetto committente de lavori in argomento, ovvero il soggetto appaltatore per esso operante, di ogni danno che, rispetto allo stato quo ante, venisse riscontrato sugli spazi occupati ai fini dei lavori medesimi;
- Resta inteso che i lavori in argomento dovranno essere eseguiti secondo le regole della tecnica e della buona prassi, conformemente alle prescrizioni normative nella fattispecie ricorrenti, il tutto in relazione ai requisiti ovvero alle funzioni che le opere originare con i lavori medesimi dovranno ripotare;
- Comunicare formalmente l'inizio ed il termine dei lavori e la contestuale rimozione delle recinzioni, segnaletica e cartellonistica precedentemente posizionata, nonché attrezzi e veicoli;
- Ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

L'Autorità Marittima designata e le Forze dell'Ordine verificheranno la corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di revocare o impedire lo svolgimento delle attività per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o tutela della sicurezza e della pubblica incolumità.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore

Ancona, 27/01/2023

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo

V° Il Dirigente
Avv. Giovanna Chilà

V° Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino